



COMUNE DI MOROLO
(Provincia di Frosinone)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

(Approvato con delibera del C.C. n. 28 del 29/09/2010)

TITOLO I classificazione dei rifiuti

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Morolo, ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, e stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri fissati dall'art. 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.

Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità con l'art. 184 del D.Lgs.152/2006¹ i rifiuti

1 184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi

sono classificati, secondo l'origine e secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 3 RIFIUTI URBANI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti urbani sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) FORU frazione organica dei RU, denominata anche frazione umida, composta da:
 - a1. scarti di cucina provenienti da utenze domestiche ed esercizi commerciali e della ristorazione;
 - a2. scarti dei mercati;
 - a3. scarti della manutenzione del verde pubblico e privato.
- b) RUR frazione recuperabile dei RU, in particolare:
 - b1. residui di carte e cartoni
 - b2. contenitori in vetro, plastica e metallo
 - b3. ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.

che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

- c) RUP rifiuti urbani pericolosi: ad esempio farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi fluorescenti, olii minerali, contenitori per fitofarmaci, ecc. Ai soli effetti dell'organizzazione della raccolta differenziata, come disposto del D.M.I.C.A. n. 476 del 20.11.97, vengono inserite in questa categoria anche le pile.
- d) RUI rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o vasi (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.).
- e) FSRU frazione secca dei R.U., costituita dai rifiuti che non rientrano nelle altre categorie e che sono destinati ad interramento in discarica o termodistruzione.

Art. 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti nel territorio cittadino compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984²

-
- 2 a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali

TITOLO II Modalità di esecuzione del servizio

Art. 5 FORME DI GESTIONE - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, sino alla completata attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 198 del D.Lgs 152/06³, è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Le utenze sono tenute a posizionare gli appositi contenitori fronte strada in maniera ben visibile e al limite della proprietà privata, dalle 22:00 del giorno prima quello di conferimento e le 6:00 del giorno di raccolta, fatti salvi sporadici casi particolari per i quali sarà concordata una modalità diversa.
3. Le modalità del servizio possono essere diversificate tra le varie zone del territorio comunale in funzione delle particolari esigenze dei cittadini e al fine di ottimizzare i costi e migliorare la qualità del servizio, non prescindendo dalle quantità raccogliibili.
4. È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
5. L'Amministrazione Comunale, a seguito di adeguata informazione, può variare le modalità della raccolta differenziata, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.
6. Il servizio, comunque, può essere modificato in considerazione di particolari situazioni contingenti.

ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

3 198. Competenze dei comuni

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Il servizio per la raccolta differenziata prevede le seguenti modalità di svolgimento: presso tutte le utenze viene eseguito attraverso la modalità di raccolta porta-a-porta, in tutto il territorio comunale.
2. Servizio reso alle attività economiche di maggiore produzione di rifiuti urbani ed assimilati attraverso installazione di appositi contenitori presso le singole aziende: la quantità dei contenitori verrà definita in base alla produttività specifica di rifiuti e alla frequenza del servizio stabilita.
3. L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito.
 - 3.1. Per la FORU - FRAZIONE ORGANICA (FRAZIONE UMIDA) vengono attivati i seguenti servizi, in funzione della quantità e del tipo di rifiuto organico prodotto e della localizzazione dell'utente:

a) FORU di produzione domestica.

Modalità per tutto il territorio servito. Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in sacchetti biodegradabili semitrasparenti da inserire a cura degli utenti in adeguati contenitori.

Per le utenze dell'area ad espansione la raccolta viene effettuata con cadenza bisettimanale.

Per le utenze del centro storico la raccolta viene effettuata con cadenza trisettimanale.

b) FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORU prodotta e dei residui derivanti della manutenzione del verde.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale;- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del

compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

c) FORU prodotta dai "GRANDI PRODUTTORI"

Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, supermercati, mense, scuole, pubblici esercizi avranno in dotazione, a cura del gestore o dell'Amministrazione comunale, bio-contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività.

I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza non adibiti a uso pubblico e posizionati sul fronte strada ben visibili nei giorni di raccolta.

Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore.

Per le utenze dell'area ad espansione la raccolta viene effettuata con cadenza bisettimanale.

Per le utenze del centro storico la raccolta viene effettuata con cadenza trisettimanale.

d) Residui vegetali dei GIARDINI PRIVATI

La parte organica residuale proveniente dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non può essere avviata a compostaggio domestico, viene raccolta mediante servizio porta-a-porta con prenotazione telefonica effettuata dall'utente al numero verde

e) Residui della manutenzione delle AREE VERDI

Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, deve essere portato, a cura dei soggetti gestori dei servizi di manutenzione, presso i centri di raccolta predisposti dall'Amministrazione Comunale. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.

f) Residui vegetali CIMITERIALI

è fatto obbligo di depositare i rifiuti di natura vegetale (fiori, piante ecc.), privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori.

Gli addetti alla manutenzione del cimitero sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei ed a conferirli nei cassoni appositi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

g) Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili.

Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite le modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature di frutteti.

3.2. FSRU - frazione secca

a) FSRU di produzione domestica.

Modalità per tutto il territorio servito. L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in sacchi di plastica semitrasparente opportunamente chiusi.

Le utenze sono tenute a posizionare gli appositi contenitori fronte strada in maniera ben visibile e al limite della proprietà privata, dalle 22:00 del giorno prima quello di conferimento e le 6:00 del giorno di raccolta, fatti salvi sporadici casi particolari per i quali sarà concordata una modalità diversa.

Per le utenze dell'area ad espansione la raccolta viene effettuata con cadenza

settimanale.

Per le utenze del centro storico la raccolta viene effettuata con cadenza bisettimanale.

- b) FSRU di produzione non domestica, derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, centri sportivi, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La raccolta avviene settimanalmente durante tutto l'arco dell'anno in tutto il territorio servito. L'utente è tenuto a conferire il rifiuto, in sacchi di plastica semitrasparente opportunamente chiusi, fronte strada davanti alla propria azienda, tra le 22:00 e le 6:00 delle giornate di raccolta. In casi particolari, valutati singolarmente, potranno essere forniti in contratto d'uso gratuito, bidoni carrelati di adeguata capacità, che dovranno essere mantenuti all'interno degli spazi di pertinenza non adibiti a uso pubblico e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta.

3.3. RUI - Rifiuti ingombranti

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi o altro in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, utilizzando, su chiamata, il servizio pubblico di raccolta porta-a-porta. Il servizio, provvede a prelevare il rifiuto e, previa cernita delle frazioni riutilizzabili da inviare al recupero, a smaltirlo in centri autorizzati. Il rifiuto deve essere predisposto all'ingresso dell'abitazione sul ciglio strada previo accordo diretto con l'ente gestore.

Non è contemplato in questo servizio il ritiro di rifiuti provenienti da ristrutturazioni ivi compresi gli infissi (porte, finestre, persiane). I RUI derivanti da operazioni di sgombero di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto.

Ai Sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, nelle more dell'entrata in vigore delle direttive 2000/53/CE – 2002/95/CE – 2003/108/CE e D.Lgs. 151/05, si applica la disciplina prevista dall'articolo 44 del D.Lgs. 22/97. Pertanto tali beni ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio.

- 4. L'obbligo di utilizzo dei sacchetti semitrasparenti è condizionato alla consegna degli stessi all'utenza da parte del gestore o dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI

- 1. L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito.

1.1. RUR - Rifiuto riciclabile

- a) Carta e cartoni

Le utenze sono tenute ad utilizzare gli appositi contenitori di colore bianco. Per tutto il territorio servito la raccolta viene effettuata con cadenza settimanale.

Il materiale, che non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere piegato e riposto con cura, senza ostruire il passaggio dei pedoni. E' vietato il conferimento in scatoloni chiusi.

- b) Contenitori per liquidi in vetro

Le utenze sono tenute a posizionare gli appositi contenitori di colore blu. Per tutto il territorio servito la raccolta viene effettuata con cadenza settimanale.

c) Contenitori per liquidi in metallo e plastica

Le utenze sono tenute a posizionare gli appositi contenitori di colore giallo. Per tutto il territorio servito la raccolta viene effettuata con cadenza settimanale.

1.1.1. RUP - Rifiuti urbani pericolosi.

- a) Pile. Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori installati sul territorio comunale.
- b) Farmaci. Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori presenti nelle farmacie e negli studi medici.
- c) Altri rifiuti pericolosi devono essere conferiti presso il centro di raccolta.

Art. 8 AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale .
2. Ai fini del servizio si individuano le seguenti zone :
 - a) centro storico
 - b) area ad espansione
3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento il perimetro delle aree servite può essere aggiornato o modificato tramite ordinanza sindacale.
4. Successivamente all'approvazione del presente regolamento le modalità di svolgimento del servizio fissate negli art. 6 e 7 possono essere aggiornate o modificate tramite ordinanza sindacale.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti nei giorni previsti per la raccolta porta a porta.
6. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
7. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni: Festività infrasettimanali; Festività doppie; 1 Maggio; Festività triple.

Art. 9 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. La frazione secca e la frazione umida dei rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità, e debitamente segnalati.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente, nei giorni e negli orari stabiliti. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.
3. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
4. Qualora vengano utilizzati contenitori stradali il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso, dopo l'introduzione dei rifiuti. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso: l'utente deve provvedere a conferirli nel contenitore

più vicino.

5. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 10 NORME RELATIVE AI CONTENITORI (campane, cassonetti per la plastica, altri contenitori per i rifiuti riciclabili o pericolosi)

1. I contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, di cui agli articoli precedenti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
2. L'area destinata al contenitore deve essere individuata fuori dalla sede stradale e delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. Presso il comune è istituito apposito registro cronologico per l'annotazione della data e della zona interessata dal trattamento dei contenitori
5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Il lavaggio degli stessi deve essere eseguito in un punto stabilito dall'amministrazione.
6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
7. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di almeno 10 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
8. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
9. Le piazzole dei punti di raccolta, nel centro storico, devono essere sottoposte a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

Art. 11 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, concessi in contratto d'uso gratuito, installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato

rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

Art. 12 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dal testo unico in materia ambientale 152/2006.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

TITOLO III Spazzamento e pulizia aree pubbliche

Art. 13 SPAZZAMENTO

1. I rifiuti urbani derivanti dallo spazzamento delle aree pubbliche dovranno essere raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero o smaltimento.
2. Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale, degli eventi ricorrenti o manifestazioni (es.: piazze dopo fiere e manifestazioni, festività ecc.). (Come sarà precisato in contratti d'appalto e relativi progetti)

Art. 14 CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore della raccolta provvede al periodico svuotamento e la pulizia dei contenitori portarifiuti.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 15 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Art. 16 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio e

costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario è responsabile in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonchè all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, potrà rendersi necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario, ove ammesso dalle norme urbanistiche. Deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dal testo unico in materia ambientale 152/2006.

Art. 17 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nelle aree destinate a mercato e fiera devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.
2. Il gestore del servizio, ai mercati periodici, è obbligato, a mercato concluso, ad effettuare la completa pulizia del suolo con rimozione e asporto di tutti i rifiuti prodotti. In particolare, i concessionari che effettuano la vendita di prodotti alimentari sono tenuti a rispettare, durante lo svolgimento delle suddette operazioni, la normativa vigente in materia di tutela igienico-sanitaria delle derrate alimentari.
3. I concessionari sono obbligati a conferire i rifiuti negli appositi sacchi consegnati dal gestore del servizio.
4. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro le ore 16.00 del giorno di mercato o a conclusione della manifestazione se pomeridiane.
5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta comunque nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 18 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 19 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 20 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE

PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i comitati, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi e i rifiuti dovranno essere smaltiti ai sensi del presente regolamento.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

Art. 21 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 22 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione vengono smaltiti secondo le disposizioni del D.M. 26 giugno 2000 n. 219.

Art. 23 CARCASSE/CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carcasse/carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda U.S.L. .

Art. 24 ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

Art. 25 CANTIERI

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddetti cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.) o accidentalmente caduti.

Art. 26 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Art. 27 RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti con il servizio di raccolta dei rifiuti.

TITOLO IV Sanzioni

Art. 28 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.

Art. 29 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. In attuazione del Decreto Legislativo N. 152/06, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU. SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 30 CONTROLLI E VIGILANZA

1. A far data dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la polizia locale, in collaborazione con i dipendenti a ciò formalmente incaricati del gestore del servizio, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
2. In caso di accertata inadempienza, il Responsabile del servizio, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.
3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 31 SANZIONI

Applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152 del 3-4-2006 in materia di abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico di rifiuti non pericolosi e non ingombranti - sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 154,00 euro - abbandono sul suolo pubblico di rifiuti pericolosi e ingombranti - sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 euro a 629,00 euro – deposito e abbandono di rifiuti da parte di titolari di imprese, di lavoratori autonomi e responsabili di Enti – pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno per rifiuti non pericolosi e da 6 mesi a 2 anni per rifiuti pericolosi o ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro, e successive modifiche e del regolamento vigente.

1. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dai vigili urbani e da tutti gli organi di polizia competente in materia.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 - a) per violazione all'art. 6 b: compostaggio domestico non corretto:
 - da euro 25,00 a euro 154,00
 - b) per violazioni alle norme degli artt. Tit. II: con riferimento dei rifiuti al di fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:
 - da euro 25,00 a euro 154,00
 - c) per violazioni alle norme degli articoli 6-7-11: conferimento nei contenitori predisposti o nelle buste per il porta a porta di rifiuti impropri o da parte di persone non assoggettate alla tassa (o tariffa) per il servizio gestione rifiuti:
 - FORU frazione organica dei RU: da euro 25,00 a euro 258,00
 - RUR frazione recuperabile dei RU: da euro 25,00 a euro 258,00
 - FSRU - frazione secca: da euro 25,00 a euro 258,00
 - RUI - Rifiuti ingombranti: da euro 25,00 a euro 258,00
 - rifiuti urbani pericolosi: da euro 103,00 a euro 500,00
 - rifiuti speciali: da euro 103,00 a euro 500,00
 - rifiuti speciali pericolosi: da euro 103,00 a euro 500,00
 - b) per violazioni alle norme dell'art 7: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
 - da euro 25,00 a euro 154,00
 - c) per violazioni alle norme dell'articolo 9: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:
 - da euro 25,00 a euro 154,00
 - d) per violazioni alle norme dell'articolo 17: obbligo dei concessionari dei mercati di conferire tutti i rifiuti prodotti negli appositi sacchi:
 - da euro 25,00 a euro 154,00
 - e) per violazioni alle norme dell'articolo 18: obbligo dei concessionari delle aree pubbliche di rimuovere e asportare tutti i rifiuti prodotti:
 - da euro 25,00 a euro 154,00

- f) per violazioni alle norme degli articoli 15 e 16: obbligo dei proprietari delle aree e dei terreni di rimuovere e asportare tutti i rifiuti prodotti:
- da euro 25,00 a euro 154,00
- g) per violazioni alle norme dell'articolo 18: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
- da euro 25,00 a euro 154,00
- h) per violazioni alle norme dell'articolo 19 obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
- da euro 25,00 a euro 154,00
- i) per violazioni alle norme dell'articolo 9 comma 3 per lo smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- rifiuti urbani: da euro 25,00 a euro 154,00
 - rifiuti speciali: da euro 103,00 a euro 500,00
 - rifiuti speciali pericolosi: da euro 103,00 a euro 500,00
- j) per violazioni alle norme dell'articolo 24: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
- da 25,00 a euro 154,00
- k) per le ulteriori violazioni alle norme previste dal presente regolamento:
- da 25,00 a euro 154,00

Art. 32 NORMA TRANSITORIA

1. Ai sensi della Legge finanziaria 2007 comma 184 lettera b) che stabilisce che nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs 152/06 la materia dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sia disciplinata dal D.Lgs. 22/97 art. 18 comma 2, lett. d) e 57 comma 1, l'art. 4 trova efficacia sino a tale prevista attuazione.

Art. 33 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata

INDICE

TITOLO I <i>Classificazione dei rifiuti</i>	Pag. 2
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 2
Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	Pag. 2
Art. 3 RIFIUTI URBANI	Pag. 3
Art. 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	Pag. 4
TITOLO II <i>Modalità di esecuzione del servizio</i>	Pag. 5
Art. 5 FORME DI GESTIONE-MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	Pag. 5
Art. 6 MODALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	Pag. 5
Art. 7 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI	Pag. 8
Art. 8 AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Pag. 8
Art. 9 MODALITA' DI CONFERIMENTO RIFIUTI	Pag. 9
Art.10 NORME RELATIVE AI CONTENITORI (campane, cassonetti per plastica, altri contenitori per rifiuti riciclabili o pericolosi)	Pag. 9
Art.11 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	Pag. 10
Art.12 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI	Pag. 10
TITOLO III <i>Spazzamento e pulizia aree pubbliche</i>	Pag. 11
Art.13 SPAZZAMENTO	Pag. 11
Art.14 CONTENITORI PORTARIFIUTI	Pag. 11
Art.15 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA DEI RIFIUTI	Pag. 11
Art.16 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	Pag. 11
Art.17 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	Pag. 11
Art.18 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	Pag. 12
Art.19 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	Pag.12
Art.20 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	Pag. 12
Art.21 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	Pag. 12
Art.22 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag. 13
Art.23 CARCASSE/CAROGNE DI ANIMALI	Pag. 13
Art.24 ANIMALI	Pag. 13
Art.25 CANTIERI	Pag. 13

Art.26 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	Pag. 13
Art.27 RIFIUTI INERTI	Pag. 14
TITOLO IV <i>Sanzioni</i>	Pag. 14
Art.28 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	Pag. 14
Art.29 COMPETENZA E GIURISDIZIONE	Pag. 14
Art.30 CONTROLLI E VIGILANZA	Pag. 14
Art.31 SANZIONI	Pag. 14
Art.32 NORMA TRANSITORIA	Pag. 16
Art.33 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	Pag. 16

SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comportamento sanzionato	Importo sanzione
Per chi ha scelto il compostaggio domestico se non effettuato correttamente	da euro 25,00 a euro 154,00
Conferimento dei rifiuti al di fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati	da euro 25,00 a euro 154,00
Conferimento nei contenitori predisposti o nelle buste per il porta a porta di rifiuti impropri o da parte di persone non assoggettate alla tassa:	
Per la frazione organica per la frazione recuperabile per la frazione secca per i rifiuti ingombranti	da euro 25,00 a euro 154,00
Per i rifiuti urbani pericolosi Per i rifiuti speciali Per i rifiuti speciali pericolosi	da euro 103,00 a euro 500,00
Conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata	da euro 25,00 a euro 154,00
Spostamenti dei contenitori per la raccolta differenziata dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale	da euro 25,00 a euro 154,00
Mancata rimozione e asporto dei rifiuti da parte degli esercenti su aree pubbliche	da euro 25,00 a euro 154,00
Mancata rimozione e asporto da parte dei proprietari delle aree e dei terreni dei rifiuti prodotti sulle proprietà	da euro 25,00 a euro 154,00
Mancata pulizia da parte dei gestori di esercizi delle aree di pertinenza all'attività economica	da euro 25,00 a euro 154,00
Mancata pulizia da parte degli appartenenti a spettacoli viaggianti delle aree occupate durante e dopo le manifestazioni	da euro 25,00 a euro 154,00
Smaltimento dei rifiuti attraverso i pozzetti stradali:	
Per i rifiuti urbani	da euro 25,00 a euro 154,00
Per i rifiuti speciali e speciali pericolosi	da euro 103,00 a euro 500,00
Per i proprietari di animali che non eliminano le deiezioni	da euro 25,00 a euro 154,00
Per tutte le altre violazioni al regolamento non specificate in precedenza	da euro 25,00 a euro 154,00